

**DELIBERAZIONE 17 NOVEMBRE 2020**

**472/2020/A**

**REVISIONE COMPLESSIVA DEL SISTEMA DI RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI DA ACQUIRENTE UNICO NELLE ATTIVITÀ SOTTOPOSTE ALLA REGOLAZIONE DELL'AUTORITÀ O SVOLTE IN REGIME DI AVVALIMENTO**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1134<sup>a</sup> riunione del 17 novembre 2020

### **VISTI:**

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/72/CE, del 13 luglio 2009;
- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto-legislativo 16 marzo 1999, n. 79 come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: decreto-legge 73/07), convertito con modificazioni dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 del 2009 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 105/10);
- la legge 93/11;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- la legge 4 agosto 2017, n. 205 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (di seguito: legge concorrenza 2017);
- la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (di seguito: legge di Bilancio 2018);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 25 novembre 2010, ARG/com 201/2010 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/2010);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2012, 260/2012/E/com (di seguito: deliberazione 260/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 323/2012/E/com (di seguito: deliberazione 323/2012/E/com);
- la delibera dell’Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 19 giugno 2014, 296/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 296/2014/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 09 ottobre 2014, 486/2014/R/com (di seguito: deliberazione 486/2014/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2015, 597/2015/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 7 aprile 2016, 168/2016/A (di seguito: deliberazione 168/2016/A) e, in particolare, l’Allegato A, recante “Regolamento disciplinante le tempistiche relative alle attività di natura amministrativo-contabile per la copertura degli oneri sostenuti da Acquirente Unico S.p.A., in relazione allo svolgimento, per conto dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, delle attività di gestione dello Sportello per il Consumatore di Energia, del Servizio Conciliazione Clienti Energia e alle attività di supporto informativo alla fase operativa di rilevazione dati del monitoraggio retail”;
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2016, 727/2016/E/com (di seguito: deliberazione 727/2016/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 7 settembre 2017, 622/2017/E/idr (di seguito: deliberazione 622/2017/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 900/2017/E/idr (di seguito: deliberazione 900/2017/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 920/2017/A (di seguito: deliberazione 920/2017/A);
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com (di seguito: deliberazione 51/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 197/2018/r/rif (di seguito: deliberazione 197/2018/r/rif);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2018, 263/2018/A (di seguito: deliberazione 263/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2019, 173/2019/A (di seguito: deliberazione 173/2019/A);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019 270/2019/R/com (di seguito: deliberazione 270/2019/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 15 ottobre 2019 408/2019/e/tlr (di seguito: deliberazione 408/2019/A);
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2019, 526/2019/A (di seguito: deliberazione 526/2019/A);
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2019, 528/2019/E/com (di seguito: deliberazione 528/2019/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 1 aprile 2020, 113/2020/A (di seguito: deliberazione 113/2020/A);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2020, 165/2020/A (di seguito: deliberazione 165/2020/A);

- il documento per la consultazione dell’Autorità 17 marzo 2020, 62/2020/e/tlr (di seguito: documento per la consultazione 62/2020/e/tlr);
- la nota di AU del 9 novembre 2019 (Prot- Arera n. 37111 del 13/11/2020) (di seguito: nota AU del 9 novembre 2020).

**CONSIDERATO CHE:**

- la società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: AU) svolge una serie di attività di natura anche eterogenea tra loro individuate dal legislatore e regolate dall’Autorità; tra le altre, per quel che qui rileva, AU – secondo le disposizioni che di seguito sinteticamente si riportano – è responsabile: (1) dell’attività di Approvvigionamento di energia elettrica per il servizio di maggior tutela, (2) dell’attività di Gestione del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) e, in qualità di gestore del SII, (3) della gestione del c.d. Portale Offerte e (4) del c.d. Portale Consumi, nonché, da ultimo, (5) svolge, quale soggetto avvalso dell’Autorità, la gestione – mediante la realizzazione di uno Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente (di seguito: Sportello) – delle attività rientranti nell’ambito delle funzioni di gestione dei reclami e segnalazioni, nonché della funzione conciliativa e di quella informativa verso i clienti finali circa i loro diritti e la normativa applicabile (funzioni attribuite all’Autorità dall’articolo 2, comma 20, lettera m), della legge 481/95, dall’articolo 44, comma 3, e dall’articolo 6, comma 7 del decreto legislativo 93/11);
- in particolare, con riferimento all’attività di approvvigionamento dell’energia elettrica per il servizio di maggior tutela – cfr. precedente numero (1) - il decreto legislativo 79/99 aveva previsto che:
  - a) l’allora gestore della rete di trasmissione nazionale costituisse una società per azioni denominata appunto Acquirente Unico per la stipula e gestione dei contratti di approvvigionamento dell’energia elettrica destinata ai clienti vincolati (*articolo 4, comma 1*);
  - b) l’Autorità determinasse il corrispettivo per le attività di approvvigionamento svolte da AU secondo criteri di efficienza economica (*articolo 4, comma 9*);
- l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 73/07, estendendo la qualifica di cliente idoneo alla generalità dei clienti finali, ha introdotto, a tutela dei clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero, il servizio di maggior tutela, assegnando ad AU la responsabilità del relativo approvvigionamento all’ingrosso;
- quanto invece all’attività di gestione del SII – cfr. precedente numero (2) - il decreto-legge 105/10 ha previsto l’istituzione del SII, presso AU, attribuendo a quest’ultimo la responsabilità della relativa gestione, finalizzato alla gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale e basato su una banca dati, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU), dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali; il RCU è stato successivamente integrato, ai sensi della legge 27/12, con le informazioni relative ai consumi (dati di misura);

- L'Autorità, cui il decreto-legge 105/10 ha attribuito il compito di definire e regolare i servizi che AU può erogare mediante il SII, determinandone anche il corrispettivo a remunerazione dell'attività svolta, ha adottato varie direttive volte allo sviluppo del SII e dei servizi erogabili mediante detta infrastruttura informativa, prevedendo, tra l'altro, per quel che qui rileva:
  - a) che AU adotti sistemi di tenuta di contabilità basata su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali afferenti alle attività svolte in qualità di Gestore del SII in maniera distinta, come se questa fosse svolta da un'impresa separata (*deliberazione ARG/com 201/2010*);
  - b) l'implementazione nell'ambito del SII di prestazioni e processi relativi al settore del gas naturale, analoghi a quelli operativi nel settore dell'energia elettrica, definendo modalità e tempistiche di implementazione della fase di accreditamento, di primo popolamento e successivo aggiornamento del RCU (*deliberazione 296/2014/R/gas*); al riguardo, l'Autorità ha anche stabilito l'applicazione del corrispettivo unitario a copertura dei costi per il SII anche al settore del gas naturale coerentemente con la logica implementata per il settore elettrico (*deliberazione 486/2014/R/com*);
  - c) la costituzione nell'ambito del SII, a partire dal 30 giugno 2019, di un apposito ufficio di monitoraggio, ponendo in capo ad AU, in quanto gestore del SII, la maggior parte degli obblighi informativi previsti dalla disciplina del monitoraggio *retail* (originariamente posti in capo agli operatori del mercato con *deliberazione ARG/gas 151/11 (deliberazione 173/2019/A)*);
- con riferimento alla gestione del Portale Offerte – cfr. numero (3) - la legge Concorrenza 2017 ha previsto, tra l'altro:
  - a) l'istituzione, da parte del gestore del SII, nel rispetto della disciplina definita dall'Autorità, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale rivolte alle utenze domestiche e alle imprese di piccola dimensione (di seguito: Portale Offerte);
  - b) che la medesima Autorità stabilisca le modalità di copertura dei relativi costi, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate;
- con *deliberazione 51/2018/R/com* l'Autorità, tenuto conto delle specifiche previsioni della legge Concorrenza 2017, ha individuato i criteri generali per la realizzazione del Portale Offerte, nonché i requisiti tecnici e i principi di funzionamento del medesimo;
- quanto invece alla gestione del Portale Consumi – cfr. precedente numero (4) - la legge di bilancio 2018 ha disposto che entro il 1 luglio 2019, il Gestore del SII provvedesse agli adeguamenti necessari per permettere ai clienti finali di accedere attraverso il Sistema medesimo ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico;
- con *deliberazione 270/2019/R/com*, l'Autorità ha adottato i criteri e le disposizioni in base alle quali AU, in qualità di gestore del SII ha sviluppato il Portale Consumi, con operatività dal 1 luglio 2019;

- con riferimento, infine, alle attività svolte in avvalimento da AU mediante l'istituzione dello Sportello – cfr. numero (5) - la legge 99/09 ha in via generale autorizzato l'Autorità ad avvalersi della società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. - oggi Gestore dei servizi energetici-GSE S.p.A. (di seguito: GSE) - e di AU per rafforzare, tra l'altro, le attività di tutela dei consumatori di energia, senza che derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (*articolo 27, comma 2*);
- la legge concorrenza 2017, ha previsto che “l'Autorità [...] garantisce [...] il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo da parte della medesima Autorità, a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei predetti settori, anche avvalendosi della società Acquirente Unico Spa” (*articolo 1, comma 72*);
- in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 99/09, l'Autorità ha, tra l'altro, approvato il Disciplinare di avvalimento del GSE e di AU, successivamente più volte rinnovato;
- a partire dal 2012 l'Autorità nell'ambito del suddetto avvalimento ha dettagliato un'articolata disciplina; in particolare l'Autorità ha, tra l'altro:
  - a) istituito il c.d. Servizio Conciliazione clienti energia (di seguito: Servizio Conciliazione), avvalendosi di AU per la progettazione, realizzazione e gestione del servizio medesimo (*deliberazione 260/2012/E/com*) e disposto di avvalersi di AU per le attività di Sportello unico e trattazione dei reclami di cui ai commi 7.6, e 44.4 del decreto legislativo 93/11, mediante lo Sportello (*deliberazione 323/2012/E/com*);
  - b) introdotto una procedura per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (TICO) e ha riformato i termini dell'avvalimento di AU;
  - c) approvato il Progetto Sistema Tutele Autorità Riformato – STAR per il periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2019 (*deliberazione 727/2016/E/com*);
  - d) esteso al settore idrico il sistema di tutele già definite per i settori energetici attraverso il progetto dello Sportello per il Settore Idrico e l'aggiornamento dell'avvalimento in vigore (*deliberazioni 622/2017/E/idr e deliberazione 900/2017/E/idr*) cambiando infine la denominazione “Sportello per il Consumatore di Energia” in “Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente” (*deliberazione 920/2017/A*);
  - e) approvato il nuovo Progetto per le attività relative al sistema di tutele per i reclami e le controversie dei clienti e utenti finali dei settori regolati dall'Autorità per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 (*deliberazione 528/2019/R/com*);
  - f) previsto, con riferimento al settore dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, una prima gestione temporanea delle comunicazioni degli utenti da parte dello Sportello, utilizzando le risorse già impegnate da quest'ultimo per lo svolgimento delle analoghe attività per i settori energetici e idrico e con le medesime modalità operative, ove compatibili (*deliberazione 197/2018/R/rif*);

- g) avviato un procedimento per la graduale estensione al settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento del sistema di tutele per la trattazione dei reclami e la risoluzione extragiudiziale delle controversie dei clienti e utenti finali dei settori regolati (*deliberazione 408/2019/A*) e sono stati successivamente consultati gli orientamenti dell’Autorità sulle tematiche in parola (*documento per la consultazione 62/2020/E/tlr*).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in merito alle modalità di copertura dei costi:
  - a) l’articolo 18.4, lettera c) del TIV prevede che il prezzo di cessione applicato da AU agli esercenti la maggior tutela, utilizzato per la determinazione dei corrispettivi PED pagati dai clienti cui è erogato tale servizio, comprende anche un corrispettivo unitario, riconosciuto ad AU, a copertura dei costi di funzionamento per lo svolgimento dell’attività di acquisto e vendita di energia elettrica, destinata ai clienti in maggior tutela;
  - b) ai sensi della deliberazione ARG/com 201/2010 l’Autorità determina il corrispettivo unitario che ciascun utente del dispacciamento, esercente la maggior tutela e utente della distribuzione gas è tenuto a versare ad AU per i servizi da questi erogati mediante il SII;
  - c) la legge 124/17 prevede modalità di copertura dei costi sostenuti per la realizzazione e gestione del Portale Offerte utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni erogate dall’Autorità, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
  - d) con riferimento al Portale Consumi, attualmente, la copertura dei relativi costi avviene nell’ambito della definizione del corrispettivo unitario di cui alla precedente lettera b);
  - e) con riferimento alle attività svolte in avvalimento da AU nell’ambito dello Sportello i costi riconosciuti per le attività relative al settore energia vengono finanziati per il 60% dal Conto qualità energia elettrica e per il 40% dal Conto qualità gas gestiti da CSEA; per quanto riguarda, invece, specificamente le attività svolte nell’ambito dello Sportello – Servizi Idrici i relativi costi sono invece posti a carico del Conto della promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione di cui all’articolo 33, comma 33.4, dell’Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/idr;
- con particolare riferimento al riconoscimento dei costi sostenuti da AU:
  - a) con comunicazione della Direzione Mercati *retail* e tutele dei consumatori di energia viene annualmente richiesta la documentazione contabile necessaria per determinare i corrispettivi in acconto e a consuntivo a copertura dei costi di funzionamento di AU per l’attività di acquisto e vendita di energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela;
  - b) l’Allegato B alla delibera 201/2010 ha stabilito che entro il 30 novembre di ciascun anno l’AU invii all’Autorità una comunicazione contenente la relazione descrittiva e la stima dei costi per la realizzazione e la gestione del

- SII riferiti all'anno successivo, ai fini dell'approvazione; qualora l'Autorità non provveda entro il 31 dicembre, la comunicazione si intende approvata (*comma 3.1*);
- c) inoltre, la deliberazione 263/2018/A ha previsto, ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per l'attività di realizzazione e gestione del Portale Offerte, che:
- i. il gestore del SII invii all'Autorità, entro il 15 ottobre di ogni anno, una comunicazione contenente una relazione descrittiva e le previsioni di spesa coerenti, per il periodo di riferimento (*comma 1.1*);
  - ii. entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto i., l'Autorità approvi le previsioni di spesa e comunica, al gestore del SII e a CSEA, nonché al MISE, la quota degli importi da erogare, a titolo di acconto, al gestore del SII, con cadenza mensile, per tutto il periodo di riferimento (*comma 1.2*);
- d) con deliberazione 168/2016/A, l'Autorità ha poi uniformato e semplificato le precedenti discipline relative alle attività di natura amministrativo-contabile da porre in essere per la copertura degli oneri sostenuti da AU per lo Sportello, prevedendo, tra l'altro, che:
- I. AU invii all'Autorità, entro il 15 ottobre di ogni anno, una comunicazione contenente una relazione descrittiva e le previsioni di spesa, coerenti rispetto agli eventuali Progetti pluriennali approvati per le singole attività, associate alle singole attività in avvalimento, per tutto il periodo di riferimento corrispondente a un anno solare (*comma 3.1 dell'Allegato A*);
  - II. l'Autorità, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di AU, per ciascuna attività, approvi le previsioni di spesa e comunichi ad AU e a CSEA la quota degli importi da erogare, a titolo di acconto, ad AU, con cadenza mensile, per tutto il periodo di riferimento (*comma 3.2 dell'Allegato A*);
  - III. qualora l'Autorità non provveda entro il termine di cui al precedente punto II., le previsioni di spesa si intendono approvate e AU invia l'eventuale richiesta di rimborso, corredata dei documenti di cui al punto I., a CSEA, con indicazione degli importi che questa è tenuta a erogare su base mensile (*comma 3.4 dell'Allegato A*).

**CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 526/2019/A l'Autorità ha avviato un procedimento per la revisione complessiva delle attuali previsioni regolatorie in materia di modalità di rendicontazione e approvazione dei costi sostenuti da AU per le attività sottoposte alla regolazione dell'Autorità e, in tale ambito, è stata prevista una prima implementazione semplificata del processo di revisione delle modalità di rendicontazione dei costi sostenuti da AU da applicarsi con riferimento alle attività che verranno svolte nel 2020 con le seguenti disposizioni attuative;
- nel dettaglio, la citata deliberazione ha previsto, relativamente all'anno 2020, che:

- a. AU inviasse entro il 20 dicembre 2019 un budget unico di tutte le attività poste sotto la regolazione dell’Autorità utilizzando gli schemi di rendicontazione già adottati, opportunamente rivisti secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Mercati retail e tutele dei consumatori di energia;
  - b. tutti i costi di funzionamento fossero rilevati secondo un criterio di competenza economica;
  - c. fosse data evidenza separata dei costi diretti afferenti a ciascuna attività e dei costi comuni;
  - d. il livello complessivo dei costi comuni fosse opportunamente allocato a tutte le attività svolte da AU secondo criteri di attribuzione omogenei;
- con deliberazione 113/2020/A l’Autorità ha approvato il budget unico per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 relativo ai costi di funzionamento delle attività sopra descritte stabilendo altresì le modalità di erogazione, da parte di CSEA, degli ammontari mensili previsti per lo Sportello;
  - con deliberazione 165/2020/A l’Autorità ha approvato il corrispettivo riconosciuto, a titolo definitivo a copertura dei costi di funzionamento di AU per l’attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell’anno 2019 nonché le rendicontazioni di spesa relative alle altre attività svolte da AU nel 2019 e sottoposte a controllo da parte dell’Autorità.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con nota del 9 novembre 2020 AU ha inviato una proposta relativa al modello di rendicontazione a regime dei costi di funzionamento sostenuti per le aree operative sottoposte alla regolazione dell’Autorità; e che tale proposta prevede:
  - a) l’individuazione del perimetro delle attività, dei comparti di ciascuna attività, dei servizi comuni, dei costi diretti e dei costi comuni;
  - b) l’applicazione del principio di competenza con cui vengono attribuiti, in ciascun esercizio di riferimento, i costi (e i ricavi ove esistenti) sostenuti per ciascuna attività;
  - c) l’armonizzazione dei contenuti delle documentazioni previsionali, delle rendicontazioni infrannuali e a consuntivo delle varie attività nonché le modalità e i criteri di esposizione delle informazioni predisposte secondo criteri civilistici di redazione del bilancio di esercizio opportunamente dettagliate con ulteriori voci di costo necessarie ai fini dell’attività di verifica e controllo;
  - d) l’uniformazione delle tempistiche di presentazione all’Autorità della documentazione previsionale (entro il 30 novembre dell’anno precedente all’anno di riferimento) delle rendicontazioni semestrali (entro il 31 luglio dell’anno di riferimento) e dei consuntivi di spesa (entro il 10 marzo dell’anno successivo all’anno di riferimento);
  - e) la ridefinizione di specifici criteri di attribuzione dei costi comuni (*driver*) alle diverse aree di attività e comparti.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- approvare il modello di rendicontazione a regime dei costi sostenuti da AU per le attività sottoposte alla regolazione dell’Autorità proposto da AU con nota del 9 novembre 2020, riservando altresì alla Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di energia la facoltà di richiedere ulteriori informazioni rispetto al modello di rendicontazione approvato;
- prevedere, con riferimento alla previsione di spesa dei costi relativi al 2021, una dilazione delle tempistiche di presentazione tenuto conto della data di assunzione del presente provvedimento;
- abrogare, con particolare riferimento ai tempi e alle modalità di rendicontazione dei costi, le precedenti disposizioni regolatorie;
- stabilire che AU sia altresì tenuto a:
  - a) garantire il mantenimento, da un periodo riferimento all’altro, dei criteri di valutazione utilizzati nelle rendicontazioni, salvo motivate eccezioni da fornire all’Autorità con congruo preavviso, comunque non inferiore a 3 mesi dalla loro adozione;
  - b) comunicare tempestivamente all’Autorità, in via previsiva, l’eventuale superamento delle voci di costo delle previsioni di spesa approvate, argomentandone adeguatamente le motivazioni;
  - c) integrare gli schemi e i modelli di rendicontazione previsti qualora le vengano conferite ulteriori attività in virtù di disposizioni legislative o regolatorie

### **DELIBERA**

1. di approvare il modello di rendicontazione a regime dei costi sostenuti da AU per le attività sottoposte alla regolazione dell’Autorità nonché per le attività svolte in avvalimento di cui alla proposta contenuta nella nota del 9 novembre 2020;
2. di approvare il “Regolamento disciplinante le attività di natura amministrativo-contabile per la rendicontazione e la copertura degli oneri sostenuti da Acquirente Unico S.p.A., in relazione allo svolgimento delle attività sottoposte a Regolazione da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente nonché le attività svolte in avvalimento” di cui all’allegato A al presente provvedimento;
3. di stabilire che, con riferimento all’anno 2021, AU sia tenuto a presentare la previsione di spesa di cui al comma 3.1 dell’Allegato A alla presente deliberazione entro il 11 dicembre 2020;
4. di abrogare, con riferimento ai tempi e alle modalità di rendicontazione dei costi sostenuti per le varie attività, le precedenti disposizioni regolatorie di cui:
  - a. all’allegato B alla deliberazione 201/2010/R/com;
  - b. alla deliberazione 168/2016/A e al suo Allegato A;
  - c. agli articoli 1 e 2 della deliberazione 263/2018/R/gas;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, ad Acquirente Unico S.p.A. e a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali per i seguiti di competenza.

17 novembre 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*